

CONTRATTO D'AFFITTO

DI

FONDO RUSTICO

(In deroga alla L. 203/82)

CONTRAENTI:

CONCEDENTE: SIG.

[REDACTED]

AFFITTUARIO: SIG.

[REDACTED]

ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI CHE ASSISTONO:

C. I. A. - CHIETI SIG.

[REDACTED]

A.N.C.C.A. - CHIETI SIG.

[REDACTED]

anno 1999 e questo di 2 del mese di gennaio, in Chieti presso la sede della [REDACTED]

Sig. [REDACTED] nato il [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED] - c.f. [REDACTED], assistito dal sig. [REDACTED] della [REDACTED] provincia di Chieti,

E

[REDACTED] nato il [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED] - c.f. [REDACTED], assistito dal sig. [REDACTED] della [REDACTED] provincia di Chieti,

per il presente atto privato da tenere a valere come pubblico ad ogni effetto, previa trattativa, si è convenuto e stabilito quanto segue:


Il sig. [REDACTED] di seguito citato con il termine di concedente, proprietario al 50% dei fondi rustici siti in agro di [REDACTED], contraddistinti al catasto così come di seguito descritti:

- Partita n. 9091, foglio n. 28, particelle: n. 40 di Ha 00.11.70 (pascolo arborato U) con R.D. di £ 1.404 e R.A. di £ 585, n. 41 di Ha 00.03.70 (fabbricato rurale) senza redditi, n. 43 di Ha 04.96.20 (seminativo arborato 2) con R.D. di £ 545.820 e R. A. di £ 545.820,

n. 44 di Ha 00.04.50 (seminativo arborato 3) con R.D. di £ 3.375 e R.A. di £ 4.275, n. 45 di Ha 00.10.20 (seminativo arborato 3) con R.D. di £ 7.650 e R.A. di £ 9.690 e n. 46 di Ha 00.26.20 (seminativo arborato 3) con R.D. di £ 19.650 e R.A. di £ 24.890;

- Partita n. 9092, foglio n. 22, particelle: n. 82 di Ha 00.67.80 (seminativo irriguo 1) con R.D. di £ 84.750 e R.A. di £ 84.750, n. 4022 di Ha 00.00.55 (seminativo irriguo 1) con R.D. di £ 687 e R.A. di £ 687 e n. 4023 di Ha 00.08.25 (seminativo irriguo 1) con R.D. di £ 10.312 e R.A. di £ 10.312;

TOTALE SUPERFICIE: Ha 06.29.10, di cui il 50% di proprietà del concedente;

concede in affitto i fondi suddetti al sig.  che si impegna a coltivarli secondo le buone norme della tecnica agraria, ai seguenti patti e condizioni:

- **DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA' DI DISDETTA:**

Il presente contratto avrà la durata di anni 2 (due) con inizio al 02/01/99 e termine al 31/12/2000, e si intenderà automaticamente rinnovato se non disdettato da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

- **RESCISSIONE DEL CONTRATTO.**

L'affittuario può recedere dal contratto in ogni momento, previa disdetta da comunicare al locatore almeno tre mesi prima della scadenza dell'annata agraria a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

- **CANONE DI LOCAZIONE.**

Il canone di locazione annuo è stabilito in £ 150.000 annue da pagarsi entro e non oltre la scadenza della relativa annata agraria (10 novembre di ciascun anno).

- **CESSIONE DI GODIMENTO.**

E' fatto espresso divieto all'affittuario di subaffittare o comodare, in tutto o in parte, il fondo in questione o di cedere ad altri il suo godimento.

- **DISPOSIZIONI VARIE.**

1. Il proprietario concedente, trasferisce all'affittuario, ai sensi degli articoli 821 e 1615 del Codice Civile, tutti i frutti e le altre utilità della cosa locata, con conseguente diritto ad inoltrare domande di contributi in conto capitale e/o conto interessi, a riscuotere gli importi previsti per tali richieste e/o opere, rilasciando quietanza a saldo, con esonero dell'Amministrazione pagatrice da ogni responsabilità; ad inoltrare domande per gli interventi previsti da Regolamenti Comunitari, Leggi nazionali e regionali ed a riscuotere i relativi

benefici con pieno esonero della CEE, dello Stato, della Regione Abruzzo e d'altri Enti e/o Istituti e loro funzionari da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti che saranno eseguiti, in esclusione di chi ha assunto la responsabilità fiscale, giuridica e finanziaria della proprietà.

2. In caso di vendita dei fondi rustici oggetto del presente contratto, fatto salvo il diritto di prelazione, l'affittuario si impegna, ora per allora, al rilascio dei fondi entro la fine dell'annata agraria in cui dovesse avvenire la vendita.

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE CONTRATTO LE PARTI RINVIANO A QUANTO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI E PRECISAMENTE ALLA LEGGE 203/82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

• FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Alla formazione e alla conclusione del presente contratto sono intervenuti, in riferimento all'art. 45 della legge 203/82, il sig. [REDACTED], quale rappresentante della [REDACTED] della provincia di Chieti in rappresentanza della stessa e nell'interesse del proprietario locatore sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED] quale rappresentante

[redacted] a Contratto
della provincia di Chieti, in rappresentanza della
stessa e nell'interesse dell'affittuario sig.
[redacted]

L'affittuario in previsione della stipula di ulteriori
contratti d'affitto nel corso dell'anno si riserva di
registrare il presente cumulativamente con i relativi
altri entro e non oltre la data del 29 febbraio 2000, in
riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 448, art.
7, comma 8, del 23/12/98 così come esplicito dalla
circolare del Ministero delle Finanze n. 36/E del
12/02/99.

Le spese del presente atto sono da dividersi al 50% fra
le parti contraenti.

LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO.

Chieti li, 2 gennaio 1999

LE PARTI:

[redacted signature]

LE ORGANIZZAZIONI:

[redacted signature]

UFFICIO DEL REGISTRO DI CHIETI

Registrato n. _____
al N. _____ Mod. _____
L. _____
DIRETTORE T.T.



[Redacted signature block]